

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE OPERANTE ALL'INTERNO DEL PARCO "RENATO POLLINI" PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E SERVIZIO DI GUARDIANIA.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 18 marzo 1968 n. 337: "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che disciplina gli spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che le Amministrazioni devono stabilire annualmente le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale e devono altresì determinare le modalità di concessione delle aree;

VISTO il "Regolamento per la Concessione della Aree destinate alle Attività dello Spettacolo Viaggiante" di cui alla D.C.C. 38/2010, come modificato con D.C.C. 62/2017, D.C.C. 59/2019 e D.C.C. 44/2021 e la D.C.C. 65/2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 23/08/2023, ad oggetto: "**APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE OPERANTE ALL'INTERNO DEL PARCO "RENATO POLLINI" PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E SERVIZIO DI GUARDIANIA**"

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento sindacale n. 66 del 14/04/2023, ha attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale fino alla scadenza del proprio mandato;

RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico finalizzato **all'individuazione di un'impresa dello spettacolo viaggiante** in possesso dei requisiti specifici, interessata ad **installare e a gestire per un numero massimo di anni 12 (dodici) salvo diversa indicazione** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, **un'attrazione dello spettacolo viaggiante** della tipologia dettagliata all'art. 1 del presente Avviso, nell'area pubblica interna al parco "Renato Pollini" in via Ximenes a Grosseto, così come individuata nella planimetria allegata (**Allegato B**) e a **svolgere servizio di guardiania**.

Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti ed i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, requisiti e modalità di individuazione dell'operatore economico/impresa operante all'interno del Parco "Renato Pollini", così come stabiliti con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 08/08/2023, dalla Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 23/08/2023 e descritti di seguito.

Articolo 1 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Le **tipologie** di attrazioni dello spettacolo viaggiante individuate come le uniche ammissibili nel rispetto di quanto indicato nell'Abaco D compreso all'interno del "Protocollo d'intesa" tra il Comune e la Soprintendenza di cui alla D.G.C. 2018/148 (ultimo aggiornamento) sono le seguenti:

- "GIOSTRINA PER BAMBINI AZIONATA A MOTORE" categoria media, di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreto Interministeriale del 03/08/2020
- "GIOSTRA A CAVALLI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI" categoria media, di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreto Interministeriale del 03/08/2020

L'attrazione dovrà essere perfettamente funzionante e in assoluto perfetto stato di manutenzione.

Per il posizionamento della struttura non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale e occorre

ottemperare pedissequamente ad eventuali particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni) imposte dai Servizi competenti in relazione alla specifica attrazione proposta.

Non saranno prese in considerazione attrazioni che comprendano l'utilizzo o la presenza di animali.

E' **esclusa** la possibilità di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché l'esercizio di attività di vendita del settore non alimentare.

Articolo 2 - INDIVIDUAZIONE AREA E DURATA DELL'ATTIVITA'

L'area oggetto del presente Avviso, così come individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 08/08/2023 e approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 23/08/2023 è sita all'interno del parco "Renato Pollini" in via Ximenes a Grosseto.

La superficie dell'area su cui installare l'attrazione dello spettacolo viaggiante è di dimensioni mq 10x15 mentre le dimensioni dell'attrazione devono essere non superiori a 10x10.

Si precisa che il vigente Regolamento Urbanistico individua il parco "Renato Pollini" come "Aree per gli spazi pubblici attrezzati e per il gioco e lo sport: verde attrezzato" disciplinato dall'articolo 88 del R.U., pertanto un'attrazione dello spettacolo viaggiante è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area.

La suddetta area è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per effetto del D.M. 07/03/1956. La concessione di suolo pubblico e il necessario titolo edilizio sono da acquisire da parte del soggetto aggiudicatario in conformità alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia per il manufatto in questione. In particolare, dovrà essere acquisito il nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Con pec prot. n. 62222/2023 è stato acquisito parere preliminare favorevole ex art. 45 del D.lgs. 42/2004 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo il quale riporta le seguenti indicazioni:

- *la giostra dovrà essere una sola ed in sostituzione di quella attuale;*
- *dovrà essere posizionata sul basamento esistente, senza compromettere l'apparato radicale degli alberi presenti all'interno del parco;*
- *dovrà essere concepita come struttura temporanea;*
- *le dimensioni non dovranno superare quelle delle struttura attualmente installata;*
- *la cromia e tipologia dovrà essere concordata con questo Ufficio*

La durata dell'esercizio dell'attività è fissata per massimo anni 12 (dodici) a partire dalla data di rilascio ed efficacia del suolo pubblico decorrente dal 1 gennaio 2024 o in data successiva in base alla definizione della concessione di suolo pubblico e dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Articolo 3 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici/impresе esercenti attività di spettacolo viaggiante già iscritte alla data dell'08/08/2023 con stato "ATTIVO" al Registro delle Impresе della Camera di Commercio per ATTIVITA' RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO – CODICE ATECO 93.2 ed in possesso **al momento della presentazione della domanda** dei **seguenti requisiti**:

- essere titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. valida su tutto il territorio nazionale, rilasciata dal Comune di residenza, comprendente l'attrazione da installare di cui all'art. 1 del presente Avviso;
- essere cittadino italiano, cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso di soggiorno o di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso, o carta di soggiorno;
- essere in possesso del codice identificativo dell'attrazione;
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- essere in assenza delle cause di decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Antimafia)
- essere esenti da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

- l'attrazione deve avere caratteristiche conformi alle vigenti normative di sicurezza e dotata di codice identificativo/registrazione valido ai sensi del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.;
- essere in regola con il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico eventualmente dovuto per precedenti concessioni, così come previsto dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

I requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 utilizzando la "Domanda di partecipazione" (**allegato A**) allegata al presente Avviso e approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 23/08/2023.

Articolo 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda di partecipazione al presente Avviso utilizzando l'apposita "Domanda di partecipazione" (**allegato A**) parte integrante e sostanziale del presente Avviso e approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2063 del 23/08/2023, **debitamente compilata in ogni sua parte e corredato della seguente documentazione, pena l'esclusione:**

- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente ma tramite un soggetto terzo delegato all'inoltro della stessa. La procura speciale deve essere sottoscritta in cartaceo dal soggetto che conferisce procura, scansionata e sottoscritta digitalmente dal procuratore speciale;
- foto dell'attrazione;
- Log-book e manuale d'uso dell'attrazione;
- denominazione ministeriale dell'attrazione per la quale si presenta domanda di partecipazione;
- estremi dell'atto di registrazione del codice identificativo;
- misure di ingombro dell'attrazione (specificando le misure dell'occupazione effettiva e quella di eventuali pedane, sporgenze, etc);
- estremi della licenza di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale per l'attrazione oggetto di richiesta ai sensi art. 69 del T.U.L.P.S;
- dichiarazione sul possesso di collaudo annuale in corso di validità;
- dichiarazione di copertura assicurativa;
- dichiarazione di impegno ad avvisare tempestivamente il Comune in merito ad eventuali variazioni delle condizioni di cui ai punti precedenti;
- dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e degli adempimenti posti a carico dell'aggiudicatario anche al fine del ripristino dello stato dei luoghi.

A pena di nullità e quindi di esclusione ai sensi del successivo art. 5 del presente Avviso, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società con firma digitale da parte del dichiarante o, con firma autografa, allegando in tal caso la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le domande di partecipazione all'Avviso in oggetto dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite pec, **pena l'irricevibilità della domanda e quindi di esclusione ai sensi del successivo art. 5 del presente Avviso**, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.grosseto@postacert.toscana.it, **entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.**

Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura "Avviso pubblico per individuazione impresa spettacolo viaggiante".

Il suddetto termine di trasmissione delle domande è perentorio e farà fede l'orario della ricevuta di avvenuta loro consegna alla casella della pec sopra indicata, le domande inviate oltre il termine suindicato non produrranno alcun effetto, saranno escluse e considerate irregolari e irricevibili.

Rimane ad esclusivo rischio del mittente la mancata ricezione della ricevuta di consegna della pec da parte del Comune.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria.

L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente e gli obblighi di denuncia per falsità in autocertificazione, comporta la **non ammissione**.

La suddetta domanda non vincola l'Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa, nonché l'espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di ulteriore procedura di evidenza pubblica.

Resta la facoltà, ai sensi del DPR 445/2000, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte (il Sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci è sottoposto alle sanzioni penali previste dell'art. 456 del citato decreto) anche successivamente all'ammissione.

Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso, per tutta la durata della concessione di suolo pubblico conseguente all'individuazione dell'operatore selezionato, determina la decadenza della collocazione nella graduatoria nonché la decadenza della concessione di suolo pubblico e dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS e lo scorrimento della graduatoria.

Articolo 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e, pertanto, comportano l'**esclusione dalla graduatoria**:

- la presentazione della domanda su modello diverso dall'**allegato A**;
- la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal avviso;
- la presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al precedente articolo del presente Avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda autografa o digitale;
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità nel caso di firma autografa;
- la mancata presentazione della procura qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell'attrazione;
- la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Articolo 6 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità

Il personale dell'Ufficio Polizia Amministrativa Servizio Attività produttive procede alla verifica dei requisiti di **ricevibilità** volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza sopra indicati;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante, in caso di società;
- presenza della documentazione di cui all'art. 4 del presente Avviso

Non si considera causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del Responsabile del Procedimento ("soccorso istruttorio"). Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine di 7 (sette) giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa.

Quanto sopra al verificarsi dei seguenti casi:

- documento non leggibile anche solo parzialmente
- documento non valutabile nella sua integrità in quanto mancante di alcune pagine

Ammissibilità

Al termine della fase della ricevibilità, il personale dell'ufficio della Polizia Amministrativa Attività produttive elabora per il Responsabile del Procedimento l'elenco delle istanze ammissibili e delle irricevibili/inammissibili.

L'istruttoria si conclude entro 90 (giorni) giorni dalla data del termine della presentazione delle domande fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede alla redazione dell'atto determinativo relativo all'approvazione della graduatoria.

Articolo 7 - CRITERI PER LA STESURA DELLA GRADUATORIA

Le domande di partecipazione sono valutate dal Servizio Sportello Attività Produttive – Ufficio Polizia Amministrativa assegnando il punteggio sulla base dei seguenti criteri :

1) anzianità di servizio comprovata dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio quale impresa attiva per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante espressa in anni (da conteggiare fino al 31 dicembre 2022):

punti 40/100

fino a 5 anni PUNTI 05

da 6 a 10 anni PUNTI 15

da 11 a 15 anni PUNTI 20

da 16 a 20 anni PUNTI 30

oltre 20 anni PUNTI 40

2) vetustà dell'attrazione comprovata in base all'anno di costruzione indicato nel libretto dell'attrazione:

punti 30/100

da 5 a 10 anni PUNTI 30

da 11 a 15 anni PUNTI 20

da 16 a 20 anni PUNTI 15

oltre 20 anni PUNTI 5

3) esperienza all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante comprovata dalla data di rilascio della licenza art. 69

punti 30/100

da 5 a 10 anni PUNTI 10

da 11 a 20 anni PUNTI 20

oltre i 20 anni PUNTI 30

In caso di parità di punteggio si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio on line, a valere quale notifica ai partecipanti senza inoltro ai singoli partecipanti.

Articolo 8 - MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ART 68 TULPS

A seguito dell'approvazione, con apposita determinazione dirigenziale, della graduatoria di cui all'art. 7 del presente Avviso, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, l'interessato dovrà comunicare a mezzo pec l'**accettazione** dell'esito con allegato l'**Atto Unilaterale d'Obbligo** per il servizio di **guardiania**.

Solo a seguito dell'ottenimento del suolo pubblico e dell'idoneo titolo edilizio potrà essere presentata istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo mediante installazione dell'attrazione dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 del presente avviso.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante dovrà essere trasmessa utilizzando lo sportello della Rete Regionale dei Suap (denominato "Star").

La stessa dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Modello di domanda reperibile al link: <https://new.comune.grosseto.it/web/moduli/istanzainstallazione-ed-esercizio-spettacolo-viaggiante>
- Copia della licenza comunale di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 del TULPS valida su tutto il territorio nazionale;
- Copia polizza di assicurazione dell'attrazione indicata nella domanda di partecipazione con quietanza annuale del premio corrisposto con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00;
- Certificato di collaudo annuale dell'attrazione posta in funzione;
- Attestazione/i di avvenuta formazione del conduttore per il corretto e sicuro utilizzo dell'attrazione e per il comportamento da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e conferimento/accettazione delega;
- richiesta di autorizzazione per nuova attività rumorosa temporanea non in deroga di cui all'art. 18 bis del vigente Regolamento Comunale sull'Acustica Ambientale e degli Edifici.

Obblighi a carico del vincitore:

- richiedere titolo edilizio comprendente il prescrittivo e vincolante parere/nulla osta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, oltre agli altri pareri ordinari dovuti per legge in riferimento al titolo edilizio per il manufatto in questione;
- richiedere concessione per occupazione di suolo pubblico;
- richiedere autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- sottoscrizione di un **atto unilaterale d'obbligo** relativo al servizio di guardania (da allegare all'accettazione dell'esito) il cui inadempimento comporterà la decadenza della concessione di suolo pubblico con conseguente rimozione dell'attrazione e revoca del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata all'aggiudicatario previo rilascio della concessione di suolo pubblico e del titolo edilizio che sarà subordinato all'espressione del parere/nullaosta vincolante formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo essendo l'area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. In caso di mancato rilascio del titolo edilizio l'ufficio procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OPERATORE

Il Concessionario avrà l'**obbligo di** :

1. garantire la corretta manutenzione e gestione della struttura installata. Ogni responsabilità in merito alla conduzione, installazione ed ogni altro tipo di intervento è a carico del concessionario;
2. esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto autorizzativo e nello spazio assegnato e non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
3. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona;
4. l'attrazione dovrà essere in regola con la vigente disciplina legislativa inerente i requisiti di sicurezza;
5. nell'ambito del periodo di concessione dell'area l'attività dovrà rimanere aperta quotidianamente almeno sei ore, fatte salve impreviste e avverse condizioni meteo o per malattia certificata da comunicare preventivamente;
6. garantire servizio di **guardiania** dell'area affidata in concessione di cui all'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto e nel dettaglio:
 - apertura e chiusura dei tre cancelli dalle ore 9 alle ore 21 nel periodo maggio/settembre e dalle ore 9 alle ore 18 nel periodo ottobre /aprile;
 - custodia dell'intera area recintata;
 - segnalazione alla Polizia Municipale di comportamenti scorretti o danneggiamenti da parte degli utenti dell'area a verde verso le attrezzature pubbliche ludiche presenti, verso il verde pubblico e verso gli altri utenti; esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
7. possedere le necessarie autorizzazioni;
8. non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;

9. provvedere agli allacci alle reti dei servizi (es. energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica) anche questi previo parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo stante il vincolo monumentale esistente e autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
10. provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e ad attivare/intestare le stesse;
11. provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste
12. restituire l'area oggetto di concessione alla scadenza del termine rimuovendo l'attrazione e ripristinando lo stato dei luoghi, senza che nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo possa essere vantato dal concessionario;
13. alla fine dell'occupazione l'area dovrà essere sgomberata, pulita, e conferire gli eventuali rifiuti al centro di raccolta e lasciare l'area nelle condizioni in cui si trovava prima dell'installazione dovrà essere riconsegnata nelle medesime condizioni nelle quali è stata originariamente affidata e, qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni anche alle eventuali strutture insistenti nella zona interessata, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese;
14. nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. ed, in ogni caso, a tutto quanto previsto per lo specifico settore di appartenenza;
15. il concessionario deve garantire il rispetto del decoro, di dell'ordine pubblico e della sicurezza e osservare tutte le prescrizioni di legge.

L'amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso dell'attrazione o da attrezzature/strutture inerenti, che, pertanto, devono intendersi a totale carico dell'affidatario.

Articolo 10 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'autorizzazione all'attività di pubblico spettacolo (art. 68 T.U.L.P.S.) da svolgere mediante installazione dell'attrazione dello spettacolo viaggiante potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Comune in caso di :

- per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, con provvedimento motivato e comunicato al concessionario;
- per esigenze di ordine o interesse pubblico, senza che l'affidatario possa pretendere alcun indennizzo, risarcimento od altro;
- per il venire meno in capo al concessionario dei requisiti indicati all'art. 3 del presente Avviso;
- per la mancata ottemperanza agli obblighi/adempimenti individuati agli artt. 8 e 9 del presente Avviso.

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ed alla struttura su di essa realizzata.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne comunicazione scritta a mezzo pec al Comune al seguente indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it..

Art. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ALTRE INFORMAZIONI

Amministrazione: Comune di Grosseto (piazza Duomo, 1 58100 Grosseto),
codice fiscale e partita IVA 00082520537,
sito internet www.comune.grosseto.it.

Il Dirigente di Settore è l'Arch. Marco De Bianchi.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Leuzzi.

Il presente Avviso, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito web del Comune di Grosseto <https://new.comune.grosseto.it/web/>, all'Albo Pretorio Online e nella pagina dell'Ufficio di Polizia Amministrativa del Servizio Attività Produttive e Commercio <https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/polizia-amministrativa/> e resi pubblici tramite tutti i canali della comunicazione istituzionale.

La modulistica inerente al presente Avviso potrà, inoltre, essere richiesta presso il Servizio Attività Produttive – Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Grosseto, in via Colombo, 5 o acquisita sul sito internet del Comune di Grosseto www.comune.grosseto.it.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Funzionario Responsabile del Servizio Attività Produttive e Commercio, Dott.sa Rosaria Leuzzi (0564/488846), l'Istruttore Direttivo Amministrativo, Dott.sa Simona Repenti (0564/488954) e l'Istruttore amministrativo, Dott.sa Flavia Mezzanotte (tel. 0564/488858) oppure via e-mail all'indirizzo polizia.amministrativa@comune.grosseto.it.

Le richieste di intervento sostitutivo, ex art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., devono essere indirizzate al Segretario Generale in forma cartacea al seguente indirizzo: Piazza Duomo n. 1 - 59100 Grosseto ovvero all'indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Articolo 12 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016.

L'informativa privacy generale dell'Amministrazione è consultabile all'indirizzo <https://new.comune.grosseto.it/web/privacy/> Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza Duomo 1, Codice Fiscale 00082520537 tel. 0564-488111 email PEC comune.grosseto@postacert.toscana.it

Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale vigente

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)”;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- D.M. 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13 dicembre 2012 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreto Interministeriale del 03/08/2020;
- Regolamento Comunale per la “Concessione della Aree destinate alle Attività dello Spettacolo Viaggiante” di cui alla D.C.C. /2010, come modificato con D.C.C. 62/2017, D.C.C. 59/2019 e D.C.C. 44/2021 e la D.C.C. 65/2022;
- Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone /COSAP) approvato con con deliberazione C.C. n. 160 del 30/11/2018 e modificato con deliberazione C.C. n. 138 del 16/12/2019;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

IL DIRIGENTE
arch. Marco De Bianchi

Allegati:

Allegato A) Domanda di partecipazione

Allegato B) Planimetria dell’area

Allegato C) Dichiarazione sostitutiva assolvimento imposta di bollo